

ACCORDO INTEGRATIVO

Oggetto: Applicazione del telelavoro ex art. 21 CCNL EPR 1998-2001.

Il giorno 15 del mese di novembre dell'anno 2013, presso i locali dell'ENEA, ha avuto luogo l'incontro tra l'ENEA e le OO.SS. rappresentative e/o firmatarie del CCNI ENEA 2006 – 2009, al termine del quale è stato sottoscritto il presente accordo.







Le Parti:

- visto quanto stabilito dall'art. 21 CCNL EPR 1998-2001 in materia di telelavoro;
- visto l'art. 28, comma 3 del CCNL EPR 2002-2005, che individua le materie oggetto di contrattazione integrativa;
- vista l'ipotesi di accordo integrativo sottoscritta in data 25 luglio 2013;
- considerati i pareri espressi in merito dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Ministero dell'Economia e Finanze, con lettere prot. 51030 del 7 novembre c.a. e prot. 49974 del 4 novembre u.s., ;
- ritenuto necessario definire alcuni aspetti inerenti l'applicazione del telelavoro in ENEA;

convengono e sottoscrivono quanto segue:

1. al telelavoratore è riconosciuto un rimborso forfettario mensile per le eventuali spese sostenute per l'esercizio della propria postazione di lavoro pari a 40,00 euro lordi;
2. il presente accordo sarà oggetto di verifica da parte dell'Agenzia con le OO.SS. all'atto della prima scadenza annuale;
3. l'assicurazione INAIL, già attiva nei confronti del personale dipendente, è estesa anche contro i rischi accertabili durante l'arco di tutto lo svolgimento dell'attività in telelavoro. In caso di infortunio durante la prestazione lavorativa, il dipendente deve darne tempestiva comunicazione al Responsabile diretto e agli uffici competenti della Unità Centrale del Personale per i conseguenti adempimenti di legge, secondo le disposizioni vigenti in materia;
4. al telelavoratore è garantita la copertura assicurativa per responsabilità civile, al pari del restante personale, nell'ambito della vigente polizza già stipulata;
5. In caso di richieste dei dipendenti superiori al numero delle posizioni previste nei progetti di telelavoro da attivare, l'ENEA utilizzerà criteri di scelta che riconoscano priorità ai dipendenti che già svolgano le relative mansioni o altre analoghe, nonché al personale in condizioni di disabilità psico-fisiche tali da rendere disagiata il raggiungimento del luogo di lavoro.

Letto, approvato e sottoscritto

	Organizzazione sindacale	Data della firma
ENEA 	FLC-CGIL 	15.11.2013
	FIR - CISL 	15/11/13
	UIL-RUA 	15/11/2013
	ANPRI 	15/11/2013
	USB PI 	15/11/2013
	USI-RdB Licenza	